

**Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 della seduta del 7 novembre 2024**

**Indicazioni agli uffici dell’Ente parco per l’effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici**

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>1 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>2 RESPONSABILI PROCEDIMENTO FASI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E ESECUZIONE E FASE AFFIDAMENTO...</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>4 AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>4.1 AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A) E B)</b> .....  | <b>5</b>  |
| 4.1.1 <i>Modalità di affidamento</i> .....   | 6         |
| 4.1.2 <i>Controlli nelle procedure affidamento di importo inferiore a 40.000 euro</i> .....  | 6         |
| 4.1.3 <i>Snellimento procedure dei controlli: Individuazione operatori da sottoporre a controllo dei requisiti dichiarati</i>          | 7         |
| 4.1.4 <i>Controlli nelle procedure affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro</i> .....                                     | 7         |
| 4.1.5 <i>Pubblicità e adempimenti sulla trasparenza</i> .....  | 8         |
| <b>4.2 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C), D) ED E)</b> .....                                   | <b>8</b>  |
| 4.2.1 <i>Fase preliminare all'invio della lettera d'invito ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare</i> ..... | 8         |
| 4.2.2 <i>Svolgimento dell'indagine di mercato</i> .....  | 8         |
| 4.2.3 <i>Modalità di applicazione dei criteri di scelta degli operatori economici per i lavori pubblici</i> .....                      | 9         |
| 4.2.4 <i>Invito alla presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici</i> .....   | 10        |
| 4.2.5 <i>Controllo sui requisiti</i> .....   | 10        |
| 4.2.6 <i>Pubblicità e adempimenti trasparenza</i> .....  | 10        |
| <b>4.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>4.4 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI AFFIDAMENTI DEL SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b> .....  | <b>11</b> |
| 4.4.1 <i>Disposizioni generali sul principio di rotazione</i> .....  | 11        |
| 4.4.2 <i>Esecuzione anticipata del contratto</i> .....   | 12        |
| 4.4.3 <i>Garanzia provvisoria art. 53 D.lgs. n. 36/2023</i> .....  | 13        |
| 4.4.4 <i>Garanzia definitiva art. 53 D.lgs. n. 36/2023</i> .....   | 13        |
| 4.4.5 <i>Stipula del contratto – Imposta di bollo</i> .....  | 13        |
| <b>5 DISPOSIZIONI COMUNI</b> .....   | <b>13</b> |
| <b>5.1 CONFLITTO DI INTERESSI</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>5.2 INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI</b> .....  | <b>14</b> |

## **Premessa**

Con il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici il quale si applica alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Le disposizioni contenute nel Codice hanno acquisito efficacia dal 1 luglio 2023 e si applicano alle procedure di affidamento avviate dopo il 1 luglio.

La nuova disciplina introduce:

- delle novità per l'attuazione delle quali è prevista la possibilità per le amministrazioni di adottare specifiche disposizioni,
- nuove modalità nell'iter del procedimento di affidamento.

Le modifiche riguardano in particolare:

- la figura del Responsabile Unico di Progetto;
- le fasi dell'affidamento Art. 17;
- la programmazione delle forniture e dei servizi;
- le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie da svolgersi con le modalità dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando;
- le Commissioni giudicatrici in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio qualità/prezzo.

In ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Codice relativamente agli affidamenti sotto soglia e sopra soglia comunitaria da applicarsi alle procedure avviate ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, la Regione Toscana ha dato prime indicazioni con la delibera della Giunta regionale n. 1258 del 30 ottobre 2023.

In applicazione del Codice, l'Ente parco può ai sensi in particolare dell'art. 62 comma 1 procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a 140.000 € ed all'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 €. Per importi superiori può operare direttamente solo attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. L'ente parco ancorché territorialmente esteso su più comuni, non risulta inserito tra gli enti che beneficiano di deroghe a queste disposizioni.

Relativamente alla programmazione di forniture e servizi a partire dall'anno 2024 l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, ha adottato il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, e dovranno essere programmati gli acquisti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo (140.000 €).

Si precisa che in considerazione della ripartizione di competenze relativamente agli atti di programmazione, di natura generale ed organizzativi, per stazione appaltante si intende l'Ente parco mentre in relazione ad ogni singola procedura di appalto la stazione appaltante è da individuarsi nell'Ufficio di volta in volta competente per materia secondo quanto previsto dalla organizzazione vigente nell'Ente Parco.

## **1 Responsabile Unico di Progetto**

L'art. 15 del Codice introduce la figura del Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura, e rimette alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di Responsabili del procedimento di fase (uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed uno per la fase di affidamento).

L'individuazione del RUP avviene:

- per lavori, forniture e servizi con l'indicazione del nominativo nella delibera di approvazione della programmazione;
- nel caso di lavori, forniture e servizi non inseriti in programmazione, l'indicazione del nominativo è riportato nel primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la necessità di acquisire la prestazione e coincide, di norma, con il responsabile dell'ufficio.

## **2 Responsabili procedimento fasi programmazione, progettazione e esecuzione e fase affidamento**

Salvo diversamente disposto e sulla base della organizzazione vigente si prevede la possibilità di nomina dei Responsabili di procedimento di fase esclusivamente per le competenze previste all'art. 7 dell'Allegato I.2 "Attività del RUP".

In particolare, il responsabile dell'Ufficio "*Affari amministrativi e contabili*" è individuato quale responsabile di fase dell'affidamento oltre che per il proprio ufficio anche per l'ufficio, "*Supporto agli organi di governo*". Negli altri Uffici il RUP risulta competente anche per le procedure di affidamento, salvo diversamente disposto e fermo restando la possibilità di utilizzare quale supporto la direzione dell'Ente e dell'Ufficio "*Affari amministrativi e contabili*".

## **3 Verifica della documentazione amministrativa**

L'art. 7 dell'allegato I.2 nel delineare i compiti del RUP per la fase dell'affidamento prevede al comma 1, lett. a), che lo stesso effettui la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi art. 15 comma 4 del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Si conferma al momento tenuto conto della attuale organizzazione dell'ente, l'impossibilità di individuare un ufficio deputato alla verifica della documentazione amministrativa. Conseguentemente, **nel caso di procedura aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo**, la verifica della documentazione amministrativa delle offerte presentate è svolta dal Responsabile Unico del Progetto quale Presidente di gara, quale seggio di gara monocratico, che procede anche all'apertura della busta contenente le offerte economiche

Nello svolgimento dell'attività il Presidente di gara svolgerà la verifica della documentazione amministrativa e, a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, procederà a:

- approvare con provvedimento l'elenco delle offerte ammesse ed escluse;
- trasmettere il provvedimento al RUP e, se nominato, al Responsabile di fase;
- effettuare le comunicazioni agli operatori economici ammessi e esclusi.

Il Presidente di gara nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dopo la verifica della documentazione amministrativa e l'individuazione delle offerte ammesse ed escluse relativamente alle offerte ammesse procede ad aprire e controllare le offerte economiche, individuando la migliore offerta. Procede, poi, ad approvare con provvedimento l'elenco delle offerte ammesse ed escluse e a formulare relativamente alla valutazione economica la proposta di aggiudicazione che deve essere fatta propria dal RUP a seguito delle valutazioni di propria competenza sull'offerta presentata e all'esito di eventuali valutazioni di anomalia.

**Nel caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo** il RUP procederà a trasmettere il provvedimento di approvazione degli ammessi alla Commissione giudicatrice al fine di far avviare le attività di esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche di propria competenza.

## **4 Affidamenti sotto soglia comunitaria**

Il Codice disciplina dagli articoli da 48 a 55 i contratti di importo inferiore alle soglie europee. L'affidamento dei contratti sotto soglia deve avvenire comunque nel rispetto dei principi

contenuti nel Libro I parti I e II e applicando le altre previsioni contenute nel Codice non derogate espressamente negli art. da 49 a 55.

Per l'affidamento di Contratti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché per servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione sotto soglia il Codice prevede l'utilizzo

- dell'affidamento diretto
- della procedura negoziata senza bando.

Gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti secondo quanto previsto in paragrafo successivo.

Occorre precisare che non rientrano nell'ambito di applicazione del codice gli accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i quali dovrà comunque sempre verificarsi la competenza dei due enti nella materia di accordo, il comune interesse dei sottoscrittori sull'oggetto dell'accordo, l'equilibrio relativo alla partecipazione sia in merito alle attività tecniche che agli impegni finanziari.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Si ricorda che ai fini della stima dell'importo dell'appalto l'Ufficio dovrà tenere conto, in quanto concorrono alla determinazione delle soglie indicate all'art. 50 del Codice:

- di eventuali rinnovi, ai sensi dell'art. 14 comma 4;
- di ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'art. 76 comma 6;
- delle seguenti opzioni di modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023):
  1. opzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera a), se prevede un incremento dell'importo;
  2. opzione di cui all'art. 120, comma 9, c.d. quinto d'obbligo;
  3. opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10.

#### **4.1 Affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b)**

L'affidamento diretto è utilizzato:

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

Gli uffici possono:

- richiedere l'offerta direttamente ad un unico operatore economico;
- acquisire in forma scritta più preventivi di spesa e, poi, richiedere l'offerta ad un unico operatore. Si precisa che, anche con riferimento al "*Vademecum Anac*" su affidamenti diretti approvato nell'adunanza del 30 luglio 2024, la norma conferma come non necessario il ricorso alla effettuazione di preventive indagini di mercato e la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi.

Gli operatori devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per quanto riguarda i lavori, dato atto che la vigente normativa sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici indica puntualmente i requisiti di capacità tecnica - organizzativa da possedersi obbligatoriamente da parte degli operatori economici (art. 28 allegato II.12 al Codice o attestazione di qualificazione SOA per lavorazioni coerenti con quelle oggetto di affidamento) l'ufficio procedente, già in fase di acquisizione dei preventivi o - nel caso in cui non vi sia una previa consultazione di più soggetti - in quella di richiesta dell'offerta, dovrà specificare tali requisiti riferiti allo specifico affidamento. In fase di richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato l'ufficio richiede allo stesso la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, per i quali in precedenza potevano non essere previsti requisiti di capacità tecnica, l'ufficio procedente, già in fase di acquisizione dei preventivi o - nel caso in cui non vi sia una previa consultazione di più soggetti - in quella di richiesta dell'offerta, dovrà indicare le forniture e i servizi analoghi riferiti allo specifico affidamento e gli altri requisiti d'ordine speciale che dovranno essere posseduti dagli operatori economici. In fase di richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato l'ufficio richiede allo stesso la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Agli affidamenti diretti non si applicano i criteri di aggiudicazione e, anche in caso di richiesta di più preventivi, la scelta è operata discrezionalmente dal Responsabile Unico di Progetto.

#### 4.1.1 Modalità di affidamento

Alle procedure di affidamento diretto si applicano i principi generali di cui agli articoli da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Per le acquisizioni di importo inferiore a euro 140.000 per forniture e servizi, comprese le acquisizioni dei servizi di architettura ed ingegneria, e per le acquisizioni di importo inferiore a 150.000 per i lavori, l'ufficio procede ad affidamento diretto tramite una unica determinazione contenente gli elementi previsti dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente;
- le ragioni della sua scelta;

*(nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro a seguito dell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, con esito positivo)*

- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

*(nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro)*

- l'attestazione dell'Operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione, compresa l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- la presa d'atto che la verifica delle dichiarazioni rese sarà effettuata mediante controllo a campione, secondo la disciplina prevista all'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023.

#### 4.1.2 Controlli nelle procedure affidamento di importo inferiore a 40.000 euro

I responsabili Unici di progetto per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro procedono con la proposta di affidamento al direttore dell'ente sulla base della autodichiarazione dei requisiti resa dagli Operatori economici ai sensi del DPR 445/2000.

L'art. 52 del Codice prevede, infatti, nel caso di contratti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00, modalità semplificate per l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, prevedendo i controlli su un campione di dichiarazioni presentate dagli Operatori economici individuati con modalità predeterminate.

Nello specifico:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il contratto deve in ogni caso contenere, espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta. Il Responsabile Unico di progetto in caso di esito negativo del controllo procede alla comunicazione all'ANAC e propone alla direzione l'atto di sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure indette dall'Ente parco per un periodo da un mese ad un anno, tenendo conto della gravità riscontrata.

L'atto che dispone la sospensione è condiviso con tutti gli uffici dell'ente parco, mediante trasmissione di comunicazione ai responsabili degli uffici dell'ente.

Si ricorda per gli affidamenti diretti infra 5.000 euro la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto può motivatamente disporre anche per importi di affidamento inferiori a 40.000 € il controllo dei requisiti in coerenza con quanto disposto successivamente per importi superiori a 40.000 €.

4.1.3 Snellimento procedure dei controlli: Individuazione operatori da sottoporre a controllo dei requisiti dichiarati

Relativamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori da assoggettare a controllo vengono individuati a campione con sorteggio da parte dell'Ufficio "*Affari amministrativi e contabili*", tenendo conto dell'importo dell'affidamento, fra gli affidamenti effettuati annualmente dal 1 gennaio al 31 dicembre dalle strutture nella misura:

- del 5% fra gli affidamenti di servizi e forniture, compresi gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- del 10% fra tutti gli affidamenti di lavori.

Sono esclusi dal campione gli operatori per i quali nonostante l'affidamento risulti inferiore a 40.000 €, si è proceduto in accordo con le indicazioni del Responsabile Unico di progetto con il controllo tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito da ANAC.

Gli affidamenti da sottoporre a controllo sono comunicati ai Responsabili Unici del progetto i quali procedono al controllo relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti e comunicano l'esito del controllo.

4.1.4 Controlli nelle procedure affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro

Nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnica ed economica tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito da

ANAC prima di procedere all'affidamento. L'art. 17 del Codice relativamente alle fasi della procedura prevede che è possibile procedere all'affidamento, che è immediatamente efficace, solo a seguito dell'effettuazione dei controlli sui requisiti.

#### 4.1.5 Pubblicità e adempimenti sulla trasparenza

Per tutti gli affidamenti diretti è obbligatorio procedere:

- con la pubblicazione tempestiva del provvedimento a contrarre di cui al precedente paragrafo 4.1.1.;
- con la pubblicazione tempestiva dell'avviso sui risultati della procedura;
- con la pubblicazione tempestiva dei provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: modifiche soggettive, varianti, proroghe, quinto d'obbligo, subappalti;
- con la tempestiva pubblicazione del certificato di regolare esecuzione, gli atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione.

#### 4.2 Procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e)

La procedura negoziata senza bando è prevista in relazione alle possibilità dell'ente parco per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 € previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. L'Ente Parco non può assumere il ruolo di stazione appaltante per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 €, risultando in questi casi individuare un soggetto che tramite convenzione svolge questa attività per l'Ente Parco.

La disposizione normativa, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel numero previsto per le diverse fasce di importo, prevede il ricorso ad indagine di mercato o elenco di operatori economici.

##### 4.2.1 Fase preliminare all'invio della lettera d'invito ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare

Prima dell'avvio della procedura è adottata la determinazione a contrarre nella quale viene dato atto:

- dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- delle caratteristiche dei lavori, oggetto dell'appalto;
- dell'importo massimo stimato, la relativa copertura contabile e la procedura che si intende seguire;
- dei criteri di selezione degli operatori economici (requisiti capacità economica/tecnica);
- del criterio di aggiudicazione,
- delle principali condizioni contrattuali.

Con la determinazione si approva altresì:

- l'avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato speciale d'appalto, lo Schema di contratto e i criteri di valutazione nel caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;
- la lettera di invito (se disponibile);
- il progetto se non già approvato precedentemente.

##### 4.2.2 Svolgimento dell'indagine di mercato

L'ufficio competente ai fini dell'effettuazione dell'indagine di mercato pubblica l'avviso approvato con la determinazione per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

L'avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sistema telematico START. L'avviso dovrà rimanere disponibile per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso contiene:

- una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, gli elementi essenziali del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione;
- i requisiti generali e di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati, i criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici con le dichiarazioni da rendere e la documentazione da presentare, i casi in cui si procede con la modalità del sorteggio al fine di evitare oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- le modalità di comunicazione.

I criteri utilizzati per la scelta degli operatori, come previsto dall'art. 2 dell'allegato II.1 al Codice, devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il Responsabile Unico di Progetto sceglie i criteri e li indica nell'avviso come sopra specificato.

Sul profilo del committente è reso disponibile unitamente all'avviso il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto.

4.2.3 Modalità di applicazione dei criteri di scelta degli operatori economici per i lavori pubblici  
Il Responsabile Unico di Progetto nella determinazione proposta al Direttore individua anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori da invitare alla procedura laddove pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a quello stabilito dall'avviso.

La scelta degli operatori da invitare verrà effettuata con le seguenti modalità:

- l'operatore economico che manifesta interesse deve dichiarare di aver effettuato, nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso, lavori rientranti nella categoria prevalente per un importo pari almeno al 50% del totale dell'importo dei lavori;
- l'operatore economico, dovrà produrre, contestualmente alla presentazione della manifestazione d'interesse, Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) che attestino l'esecuzione di lavori rientranti in ciascuna macro-area indicata nell'avviso per l'importo minimo stabilito.

A seguito dell'esame delle manifestazioni d'interesse da parte dell'Ufficio procedente:

- nel caso in cui il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse e dichiarato il possesso del requisito minimo di scelta richiesto sia pari o inferiore rispetto al numero di operatori da invitare indicato nell'avviso, saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, senza necessità di procedere alla verifica dei CEL;
- nel caso in cui, invece, il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse e dichiarato il possesso del requisito minimo di scelta richiesto sia superiore rispetto al numero di operatori da invitare indicato nell'avviso ma pari o inferiore a 50, si procederà alla verifica dei CEL su tutti gli operatori che hanno manifestato interesse e, mediante sorteggio tra gli operatori risultati effettivamente in possesso del requisito, si selezionerà il numero di operatori economici da invitare indicato nell'avviso;
- nel caso in cui, invece, il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse e dichiarato il possesso del requisito minimo di scelta richiesto sia superiore a 50, si procederà, mediante sorteggio, a selezionare un numero di operatori almeno pari al doppio del numero di operatori da invitare indicato nell'avviso e, su tale campione di operatori, si procederà a verificare il possesso dei CEL seguendo l'ordine progressivo risultante dal sorteggio effettuato mediante la piattaforma telematica ed ad invitare tutti gli operatori in possesso del requisito fino a raggiungere il numero di operatori da invitare così come indicato nell'avviso.

#### 4.2.4 Invito alla presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici

Successivamente all'espletamento della fase di manifestazione d'interesse, esplorativa del mercato, e prodromica alla procedura di gara, gli uffici, individuati gli operatori economici da invitare, procedono con l'invio della lettera d'invito e della restante documentazione di gara.

La lettera d'invito è pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sistema telematico START.

La lettera d'invito è inviata tramite il sistema telematico START:

- a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse: in tale caso si considera assolto il principio di rotazione degli affidamenti, risultando in questo caso invitati tutti i soggetti che hanno manifestato interesse coincidenti con tutto il mercato interessato alla prestazione.

*oppure*

- al numero di operatori economici stabilito nell'avviso operando la riduzione in base ai criteri di scelta determinati dalla stazione appaltante: in questo caso deve, invece, essere applicato il principio di rotazione, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1.

Degli esiti dell'indagine di mercato e dell'elenco dei soggetti invitati sarà dato atto:

- nella determinazione di approvazione ammessi e esclusi e nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;

- nella determinazione di aggiudicazione nel caso del criterio del minor prezzo. Qualora siano presenti operatori economici esclusi sarà necessario adottare, prima dell'aggiudicazione, un ulteriore decreto per dare tempestività alle comunicazioni di esclusione, nel quale potrà essere dato atto degli esiti dell'indagine di mercato.

Dalla data di invio della lettera d'invito decorrono i termini obbligatori, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, per l'adozione del decreto di aggiudicazione, che deve avvenire entro:

- quattro mesi nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione qualità/prezzo;
- tre mesi nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

#### 4.2.5 Controllo sui requisiti

Nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori i controlli sui requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023) e sui requisiti capacità tecnico professionale si effettuano solo nei confronti dell'aggiudicatario tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

#### 4.2.6 Pubblicità e adempimenti trasparenza

Per tutte le procedure negoziate è obbligatorio procedere con la pubblicazione tempestiva della determinazione a contrarre di cui al precedente paragrafo 4.2.1., nonché con la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.2.

Nel caso di procedure negoziate da aggiudicare con il criterio qualità/prezzo, una volta adottata la determinazione di approvazione ammessi e esclusi e nomina della Commissione giudicatrice, è obbligatorio procedere tempestivamente con la sua pubblicazione insieme ai curricula dei componenti della commissione.

Nel caso di procedure negoziate da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, nel caso sia adottata una determinazione di esclusione di uno o più operatori economici, è obbligatorio procedere tempestivamente con la sua pubblicazione.

Per tutte le procedure negoziate dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione è obbligatorio procedere tempestivamente con la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura con l'indicazione dei soggetti invitati e nel caso di procedure negoziate da aggiudicare con il criterio qualità/prezzo, è obbligatorio procedere con la pubblicazione dei Verbali delle

commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

Per tutte le procedure negoziate relativamente alla fase di esecuzione è obbligatorio procedere con la pubblicazione tempestiva dei provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: modifiche soggettive, varianti, proroghe, quinto d'obbligo, subappalti.

Devono altresì essere pubblicati tempestivamente il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il Certificato di verifica di conformità, gli Accordi bonari e transazioni, gli atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo.

### 4.3 Affidamento diretto di Accordi Quadro

Con riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 è possibile il ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro (con eccezione dell'appalto di interesse transfrontaliero).

Perché l'affidamento diretto di accordo quadro non costituisca elusione delle norme previste nel D.lgs. 36/2023 occorrerà inoltre che:

- **Importo massimo complessivo dell'accordo quadro:** dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D.lgs. 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto;
- **Principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023:** i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, appaiono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro. Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- **Attribuzione Codice CIG:** il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell'appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).

Si precisa che secondo le indicazioni ANAC è auspicabile ma non obbligatorio, procedere ove possibile alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro.

### 4.4 Disposizioni comuni per gli affidamenti del sotto soglia comunitaria

#### 4.4.1 Disposizioni generali sul principio di rotazione

Si premette che come recentemente ribadito dal "*Vademecum Anac*" su gli affidamenti diretti approvati nell'adunanza del 30 luglio 2024, che non è vietato il reinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario, ma soltanto il reinvito del contraente uscente, ossia il soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.

L'art. 49 del Codice prevede la rotazione degli affidamenti e vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure una stessa categoria di opere oppure uno stesso settore di servizi.

In analogia alle disposizioni regionali, la rotazione è effettuata, tenendo conto degli affidamenti svolti da tutti gli uffici, sulla base di quanto risultante dalla consultazione del sistema di gestione degli atti amministrativi e mediante richiesta a tutti i responsabili di Ufficio, prendendo a riferimento le seguenti fasce di importo e per ciascuna fascia le CPV o SOA secondo le modalità sotto riportate:

- 5.000,00 e inferiore a 20.000,00 euro;
- 20.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro;
- 40.000,00 e inferiore a 60.000,00 euro;
- 60.000,00 e inferiore a 75.000,00 euro;
- 75.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro;
- 100.000,00 e inferiore a 140.000,00 euro per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e inferiore a 150.000,00 euro per lavori;
- 150.000,00 e inferiore 500.000 € per i lavori.

Per le procedure di affidamento per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, prendendo a riferimento la medesima CPV all'interno della medesima fascia di importo.

Per le procedure di affidamento di lavori prendendo a riferimento:

- per le fasce di importo inferiori a 150.000,00 euro la categoria SOA coerente con l'oggetto dei lavori;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 € la categoria SOA prevalente e la relativa fascia di classificazione.

Negli affidamenti diretti la rotazione viene effettuata tenendo conto delle fasce sopra indicate all'interno di ognuna delle quali deve essere rispettato il principio di rotazione.

In ogni caso non risulta possibile procedere all'affidamento diretto ad un operatore che abbia in corso un altro contratto con l'ente parco, indipendentemente dalla fascia di appartenenza dei contratti. Il divieto viene meno con la chiusura del contratto in essere.

È possibile:

- derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- reinvitare il contraente uscente o effettuare un affidamento diretto allo stesso nei casi motivati con riferimento a fasi interlocutorie di progetti di innovazione e sviluppo dell'ente, la cui finalità principale non coincide nello svolgimento del servizio ma nella acquisizione di indicazioni che risultano necessarie per la predisposizione di capitolati e nuovi contraenti, con riferimento alla struttura di mercato e all'effettiva assenza di alternative, tenuto conto dell'accurata esecuzione del precedente contratto.

L'affidatario uscente può essere reinvitato laddove in caso di procedura negoziata si proceda a individuare gli operatori da invitare mediante indagine di mercato e, nell'avviso per manifestazione di interesse, si preveda di invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, mentre nel caso in cui sia prevista la riduzione del numero degli operatori economici da invitare l'affidatario uscente non può essere invitato.

#### 4.4.2 Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, è sempre possibile, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e con apposita previsione nella determinazione di aggiudicazione,

procedere all'esecuzione anticipata del contratto; in tal caso gli uffici devono acquisire, prima dell'avvio dell'esecuzione:

- la garanzia definitiva ove prevista;
- in caso di raggruppamento temporaneo, l'atto costitutivo;
- per i lavori, ove prevista, la polizza assicurativa per danni ed il Piano Operativo per la Sicurezza (POS).

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### 4.4.3 Garanzia provvisoria art. 53 D.lgs. n. 36/2023

Gli uffici non richiedono la garanzia provvisoria relativamente alle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria salvo che, nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In caso, gli uffici indicano tale necessità nella lettera di invito e ne motivano i presupposti nella determinazione di avvio della procedura. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto.

#### 4.4.4 Garanzia definitiva art. 53 D.lgs. n. 36/2023

Gli uffici richiedono la garanzia definitiva relativamente agli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria nella misura del 5% dell'importo del contratto.

Gli uffici, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, possono, motivando le ragioni nella determinazione di avvio, non richiedere la costituzione della garanzia definitiva.

#### 4.4.5 Stipula del contratto – Imposta di bollo

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 ai sensi articolo 55 del Codice, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace. Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 (35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione) e 4 (sospensione in caso di presentazione di ricorso).

La stipula ai sensi dell'art. 18 del Codice avviene mediante scambio di lettera inviata via PEC o tramite la piattaforma certificata per gli affidamenti diretti:

- di forniture e servizi;
- di lavori di importo fino a 40.000 euro per i quali non sia stato redatto un progetto.

Può avvenire mediante scambio di lettera inviata via PEC o tramite la piattaforma certificata per gli affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria e attività di progettazione.

In tutti gli altri casi di affidamenti sotto soglia comunitaria la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro l'affidatario corrisponde prima della stipula l'imposta di bollo nella misura indicata nell'allegato I.4 al Codice e con le relative modalità di pagamento.

## 5 Disposizioni comuni

### 5.1 Conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e a seguito del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Prot. 0227490 del 16.05.2023 in merito ai Quesiti inerenti alle "Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara" alla luce del PNA 2022, le dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi sono rese dal RUP, dai commissari di gara e da qualunque altro soggetto che a qualsiasi titolo interviene con compiti funzionali, relativamente a ciascuna procedura di affidamento o nella fase di esecuzione e ne può

influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione. Il restante personale è tenuto a rendere la dichiarazione solo all'atto di assunzione o di affidamento dell'incarico con obbligo di aggiornamento solo laddove dovessero insorgere situazioni di conflitto durante le varie fasi della procedura di gara in cui sia coinvolto.

Il Responsabile Unico di progetto provvederà a raccogliere e conservare tali dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento. Il Responsabile Unico del Progetto renderà tale dichiarazione al Direttore dell'ente. Il Direttore, ove coinvolto, renderà tale dichiarazione al Presidente dell'Ente.

## **5.2 Informazioni ai candidati e agli offerenti**

Il D.lgs. n. 36/2023, all'art. 90, disciplina le informazioni che devono essere comunicate agli operatori economici.

Le stazioni appaltanti, mediante il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), comunicano all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, entro cinque giorni dall'adozione della relativa determinazione:

1. l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
2. l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
3. l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
4. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui al precedente punto 2).

Le comunicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Il termine per l'impugnazione degli atti di gara decorre dalla comunicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023